

La problematica dei contributi «inutili»

## Volenti o Nolenti... Silenti!

La crisi accentua la gravità e l'ingiustizia del fenomeno

Ultimamente abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimenti circa l'impossibilità o la non convenienza di accedere alla contribuzione volontaria Enasarco. Abbiamo quindi deciso di pubblicare tre lettere di ex agenti che lamentano l'impossibilità di ottenere, non tanto una prestazione, ma almeno la possibilità di trasferire altrove i LORO contributi, al fine di poter contare, quando sarà il momento, su un miglior trattamento pensionistico.

«Qualche anno fa ho iniziato a svolgere l'attività di agente ma a causa della crisi che attanaglia il mercato nel mio settore nel 2012 ho deciso di smettere. Avendo accumulato, dal punto di vista previdenziale Enasarco, 4 anni e mezzo di contributi mi sono rivolto alla Fondazione per capire che fine a-

vrebbero fatto i miei contributi e cosa avrei dovuto fare per ottenere una pensione. La risposta è: «NIENTE! 4 anni e 2 trimestri sono troppo pochi per conseguire la pensione e sono troppo pochi anche per poter accedere alla contribuzione volontaria». Io vi domando: «Ma com'è possibile tutto ciò? Ed è vero?».

Lettera firmata

«Buongiorno, ho un problema con l'Enasarco. Dopo 4 anni come agente ho deciso di mettermi in proprio e volevo riscattare i miei versamenti Enasarco, oltre al FIRR, ma il numero verde dell'Enasarco mi ha risposto che avendo versato solo 3-4 anni non ho diritto a riprendermi i MIEI soldi e nemmeno a poter fare i versamenti volontari per raggiungere ...

continua a pagina 02

### IN QUESTO NUMERO

- Volenti o Nolenti... Silenti!
- Irap: è il momento del rimborso
- Attento alla scadenza per l'aggiornamento della posizione CCIAA
- Equitalia
- La numerazione delle fatture
- Rubrica Legale • Rubrica Fiscale

### Irap: è il momento del rimborso

Sei un agente individuale e non hai ancora fatto istanza di rimborso dell'Irap? Questo è il momento di farlo! Sono sempre più numerose le sentenze favorevoli agli agenti di commercio con cui le Commissioni tributarie ordinano alle Agenzie delle Entrate sul territorio di procedere al rimborso dell'Irap versata negli anni.

Ormai per gli agenti di commercio individuali che operano senza una stabile organizzazione in alcuni casi la stessa Amministrazione finanziaria procede al rimborso su istanza di parte e senza necessità di andare in giudizio.

Accade inoltre di frequente, in caso di sentenza favorevole, che i giudici condannino l'Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio.

Non perdere tempo, compila il questionario che trovi nella home page del nostro sito (Sezione Iniziative speciali), se possiedi i requisiti verrai contattato dal responsabile della sede di appartenenza per istruire la pratica.

### Attento alla scadenza per l'aggiornamento della posizione CCIAA

È attivo in molte sedi il servizio di assistenza per la compilazione del modello ARC. Ti ricordiamo che con l'entrata in vigore del DM 26 ottobre 2011, le imprese di agenzia e rappresentanza, sia in forma di ditte individuali che di società, **attive alla data del 12 maggio 2012** sono tenute a presentare **entro un anno** (quindi **entro e non oltre il 12 maggio 2013**) un'istanza telematica per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo Agenti al RI/REA. Ovviamente tale comunicazione, fatta obbligatoriamente per il tramite di soggetti abilitati (gli intermediari muniti di firma digitale), ha un costo liberamente determinato dagli operatori stessi a cui si aggiungono i diritti camerali previsti ex lege e che costituiscono a tutti gli effetti l'ennesima tassa occulta posta in capo alla categoria.

**Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la pesante sanzione dell'inibizione dalla continuazione dell'attività.**

La Federagenti pur ribadendo che non condivide le modalità operative previste dal legislatore ed avendo più volte segnalato alle istituzioni l'assoluta arbitrarietà del balzello si è attivata per dare assistenza ai propri associati stipulando convenzioni con alcuni soggetti abilitati così da offrire un servizio a prezzi contenuti.

Il servizio è disponibile anche per i non associati con costi da concordare in sede. Per maggiori informazioni rivolgiti presso la sede Federagenti a te più vicina.

## Centra il tuo obiettivo per ogni cliente visitato!

Scopri la soluzione che ti consente di ottimizzare il tuo tempo, organizzando al meglio le visite ai tuoi clienti.

 **Soluzione Agenti**

[www.soluzioneagenti.it/promo/winvis](http://www.soluzioneagenti.it/promo/winvis)



La problematica dei contributi «inutili»

# Volenti o Nolenti... Silenti!

La crisi accentua la gravità e l'ingiustizia del fenomeno

di Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

**U**ltimamente abbiamo ricevuto molte richieste di chiarimenti circa l'impossibilità o la non convenienza di accedere alla contribuzione volontaria Enasarco. Abbiamo quindi deciso di pubblicare tre lettere di ex agenti che lamentano l'impossibilità di ottenere, non tanto una prestazione, ma almeno la possibilità di trasferire altrove i LORO contributi, al fine di poter contare, quando sarà il momento, su un miglior trattamento pensionistico.

*«Qualche anno fa ho iniziato a svolgere l'attività di agente ma a causa della crisi che attanaglia il mercato nel mio settore nel 2012 ho deciso di smettere.*

*Avendo accumulato, dal punto di vista previdenziale Enasarco, 4 anni e mezzo di contributi mi sono rivolto alla Fondazione per capire che fine avrebbero fatto i miei contributi e cosa avrei dovuto fare per ottenere una pensione. La risposta è: «NIENTE! 4 anni e 2 trimestri sono troppo pochi per conseguire la pensione e sono troppo pochi anche per poter accedere alla contribuzione volontaria». Io vi domando: «Ma com'è possibile tutto ciò? Ed è vero?».*

*Lettera firmata*

*«Buongiorno, ho un problema con l'Enasarco. Dopo 4 anni come agente ho deciso di mettermi in proprio e volevo riscattare i miei versamenti Enasarco, oltre al FIRR, ma il numero verde dell'Enasarco mi ha risposto che avendo versato solo 3-4 anni non ho diritto a riprendermi i MIEI soldi e nemmeno a poter fare i versamenti volontari per raggiungere i 20 anni e prendere la relativa pensione. Che fine fanno i MIEI soldi? Mi sono stati tolti dalle mie provvigioni ed ora vengo fagocitati dall'Enasarco? È possibile una cosa del genere? Nessuno si è mai opposto ad una pazzia del genere? Vi ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicate.*

*Cordiali saluti,  
AF»*

*«Buona sera, sono agente di commercio dal 1997 con 16 anni di contribuzione.*

*Nato nel 1939 dovrei lavorare fino a dicembre 2016 per maturare 20 anni ed aver diritto alla rendita. DISUMANO. LAVORARE FINO A 78 ANNI CON ASPETTATIVA DI VITA DI 2 ANNI.*

*Proporrei di fare una CLASS-ACTION per cui i soggetti nelle mie condizioni possano andare in pensione con la quota 90 indipendentemente dagli anni di contribuzione. Io nel 2013 avrò 74 anni + 17 di contribuzione. Che ne dite??*

*Cordiali saluti,  
FF»*

Cari Colleghi, come sicuramente ben sapete da anni la Federagenti si sta battendo per riformare il sistema pensionistico Enasarco (che ritiene assolutamente iniquo) ed affinché si possa andare in pensione con le medesime regole stabilite per la pensione Inps.

È nota l'opposizione ferma che l'Associazione ha condotto, dapprima contro la decisione di privatizzare l'Enasarco e poi contro un sistema verticistico di attribuzione dei posti del consiglio di amministrazione dell'Ente che sottrae alla categoria il diritto (previsto per le altre Casse) di eleggere direttamente i propri amministratori.

È altrettanto nota la fermezza con cui il Sindacato si batte da anni contro la previsione normativa di due previdenze obbligatorie (INPS ed ENASARCO), che oltre ad essere una eccezione assoluta nel panorama della previdenza italiana, sono inutili e costose perché duplicano i costi per soggetti destinatari delle stesse prestazioni e contrastano con il sistema di previdenza integrativa che postula l'adesione volontaria e non obbligatoria dei lavoratori ad un fondo pensione da loro scelto.

La Federagenti, dal lontano 1994, aveva prefigurato l'insostenibilità nel lungo periodo del sistema previdenziale rappresentato dall'Enasarco. A fine 2010 consegnammo alla Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali una dettagliata relazione sui motivi che - dati di bilancio alla mano - ci inducevano a chiedere la confluenza dell'Enasarco nell'Inps

per evitare ulteriori inutili sacrifici ad una categoria già stremata dagli effetti della crisi.

Siamo convinti che la previdenza integrativa sia fondamentale per assicurare pensioni dignitose, ma siamo altrettanto convinti che tale previdenza debba rimanere volontaria dando facoltà al lavoratore (nel nostro caso all'agente) di poter scegliere il fondo a cui fare gestire i propri risparmi consentendogli di trasferirli laddove la gestione del fondo prescelto non lo soddisfi.

Chi, oggi, farebbe amministrare i propri soldi dall'Enasarco, sapendo in partenza che una parte dei soldi versati (3% sul 17%) verranno incamerati a fondo perduto, che gli interessi eventualmente riconosciuti non potranno superare il 3% (anche se il rendimento è del 10%), che non può scegliersi un altro fondo in caso di cattiva gestione?

In un periodo di grave crisi e di insicurezza sociale, com'è quello attuale, diviene sempre più odioso ed incomprensibile il problema dei «silenti», e cioè di quella massa sterminata (circa duecentomila persone con più di 5 anni di contributi) che, pur avendo versato migliaia e migliaia di euro, ma non avendo raggiunto 20 anni di contributi, si sono visti negare ogni seppur minima prestazione, ma soprattutto non hanno avuto sinora la possibilità di recuperare nemmeno un euro dei versamenti (spesso di svariate migliaia di euro) effettuati.

Da parte nostra possiamo solo assicurarvi che continueremo a dar voce alle vostre opinioni e che ci continueremo a battere affinché la categoria possa contare su una previdenza complementare più equa e soddisfacente che garantisca a tutti la tutela dei propri diritti e la possibilità di scegliere a chi versare i propri soldi nella certezza (che deve essere considerata un diritto fondamentale) di vedersi restituire sotto forma di capitale e/o rendita al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.

Veniamo ora a considerazioni più squisitamente tecniche e cerchiamo di capire me-

glio cosa non va nelle attuali previsioni regolamentari dell'Enasarco.

L'art. 9 comma 1 del regolamento in vigore statuisce che: «Gli agenti che cessino, temporaneamente o definitivamente, l'attività e che non siano titolari di pensione d'invalidità, inabilità o rendita contributiva, possono chiedere di essere ammessi al versamento di un contributo volontario a loro esclusivo carico, qualora vantino, all'atto della cessazione dell'attività, un'anzianità contributiva pari ad almeno cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività stessa».

Ne segue che, in due dei casi sopra segnalati, non avendo i soggetti maturato un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, questi non possono neanche presentare domanda per essere ammessi alla contribuzione volontaria per versare unilateralmente i contributi che sarebbero serviti loro per raggiungere l'anzianità contributiva ed ottenere, al raggiungimento anche dell'età pensionabile, la pensione integrativa Enasarco.

In realtà, considerate le novità del regolamento entrato in vigore a gennaio 2012 e delle successive modifiche del settembre scorso, probabilmente anche se avessero avuto tale possibilità, non lo avrebbero fatto comunque.

Il nuovo regolamento prevede un'anzianità contributiva di almeno 20 anni ma dal 2019, fermo restando l'età minima di 67 anni, per andare in pensione bisogna raggiungere quota 92. Tale quota è data dalla somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva quindi per fare un esempio un soggetto che compisse 67 anni nel 2020 per andare in pensione dovrebbe avere 25 anni di contributi e quindi dovrebbe versare ben 20 anni e 2 trimestri, il che si tradurrebbe in un esborso economico non indifferente.

Detto ciò però il punto chiave è un altro ed è quello segnalato dai nostri sconfortati ex colleghi: non solo non è possibile (o conveniente) proseguire volontariamente con

gli versamenti, il punto è che l'Enasarco non offre soluzioni alternative perché non prevede alcuna possibilità per il soggetto di procedere al recupero delle somme versate.

Nel regolamento precedente al 2012, l'art. 36 prevedeva la possibilità per l'agente di poter trasferire i suoi contributi, nella misura massima del 30%, ad altro fondo integrativo obbligatorio. Tale articolo è ora stato eliminato anche perché al di là della Fondazione Enasarco non è mai esistito nel panorama previdenziale italiano altro fondo integrativo ed obbligatorio. Nel regolamento vigente è stato invece introdotto un nuovo articolo (art. 16), in base al quale gli iscritti alla Fondazione che a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento (01.01.12) abbiano 65 anni compiuti di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva possono chiedere a decorrere dall'anno 2020, l'erogazione di una rendita reversibile calcolata con il metodo contributivo...».

Ora, premesso che tale rendita entrerà in vigore solo dal 2020, nei casi sopra visti non può esserci utile perché per usufruire di tale possibilità bisogna comunque avere almeno 5 anni di contributi.

C'è da precisare che fino al 2019 esiste un periodo transitorio in cui i requisiti di età e di contributi oltre alle quote aumentano gradualmente pertanto evidenziamo ai nostri lettori la necessità di valutare la propria posizione personale rivolgendosi presso le sedi Federagenti i cui indirizzi potete trovare sul ns. sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org) ■

Cosa deve cambiare perché l'Italia torni a crescere

# Equitalia

## Da evitare un uso disinvolto degli strumenti di recupero dei crediti

di Marco Colantonio (Dottore Commercialista – Consulente Federagenti)

**E**quitalia, com'è noto, è il concessionario della *Riscossione*.

Il nucleo fondamentale delle disposizioni applicabili in materia di riscossione delle *Imposte Dirette* è costituito dal DPR n. 602/73. Altre importanti disposizioni sono poi contenute nel D.Lgs. n. 241/1977, nei DL nn. 46, 112 e 237 del 1999, nonché nel DL n. 203/2005.

Le quote di proprietà sono interamente divise tra l'*Agenzia delle Entrate* e l'*INPS*. Non risponde al vero, quindi, la presenza di interessenze da parte delle mogli di Rutelli e di Befera.

Mentre è corretto dire che le retribuzioni dei dipendenti di Equitalia, di ogni ordine e grado, dipendono anche dagli «obiettivi raggiunti», in poche parole anche e soprattutto da quanto il Concessionario riesce a recuperare. Peccato che strati sempre più ampi della popolazione stiano per essere letteralmente stritolati da procedure ed azioni che talvolta il Concessionario pone in essere con troppa disinvoltura.

Per quanto concerne il *Fermo Amministrativo dei beni mobili registrati* (così dette «*ganasce fiscali*»), le norme

vigenti non richiedono che l'*Agente della Riscossione* notificati, al contribuente, alcun preavviso. Conseguentemente, il malcapitato è esposto al pericolo di denunce penali ed al sequestro del mezzo, seduta stante, per circolazione «abusiva», senza esserne consapevole. Per il legislatore, evidentemente, trattasi di insignificanti dettagli tecnici.

Frequentissimi sono poi i casi di *ganasce fiscali* applicate nonostante la *sospensione e/o l'annullamento*, da parte del Giudice, della cartella esattoriale sottostante e, d'ora in poi, dell'*Accertamento Esecutivo*. Comportamenti questi che potrebbero addirittura concretizzarsi, nei casi più eclatanti, ipotesi di *Abuso d'Ufficio* (reato punito dall'art. 323 C.P.), ma ciò non evita affatto il verificarsi del fenomeno, su larga scala.

Con riferimento alle *Iscrizioni Ipotecarie* va detto che la norma (art. 7 del DL n. 70/2011) prevede che il concessionario non possa iscrivere ipoteca sull'abitazione principale del debitore, qualora la pretesa, purché in contestazione in giudizio, sia inferiore ad euro 20.000 ed, in tutti gli altri casi, qualora la pretesa, purché in contestazio-

ne in giudizio, sia inferiore ad euro 8.000.

L'iscrizione avviene per un valore doppio di quello della pretesa (sorte più interessi e penali). Se ne ricava che non dovrebbero mai verificarsi iscrizioni ipotecarie inferiori a 16.000 euro. Ciò nonostante, Equitalia ha iscritto migliaia e migliaia di ipoteche senza tenere in conto i suddetti limiti.

In ciò, essa è facilitata da un *Provvedimento Interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle Entrate e del Territorio*, datato 18 dicembre 2009, che è bastato ad autorizzare Equitalia e tutte le società da essa partecipate ad eseguire, direttamente ed in via telematica, *trascrizioni ed annotazioni sui registri immobiliari*. Ormai, non esiste, quindi, più alcun controllo, essendo venuto meno quello che operava il *Conservatore dei registri immobiliari*. Decorsi 6 mesi, dall'iscrizione ipotecaria (per la quale il concessionario non è tenuto a dimostrare l'avvenuta notifica all'interessato), il concessionario può procedere all'*Espropriazione* (art. 78 DPR n. 602/73) per la *vendita all'incanto*.

In questa sede, le nuove regole (art. 83 DL n. 112/2008



integrativo dell'art. 79 DPR n. 602/73) prevedono che la vendita avvenga ad un valore pari a tre volte il valore catastale. Ciò, ad un valore spesso troppo alto perché l'asta non vada deserta.

Dopo il terzo incanto con esito negativo, Equitalia può chiedere l'assegnazione dell'immobile, non già al prezzo delle aste andate a vuoto, bensì al semplice valore della pretesa tributaria. Come detto, questa può essere anche pari soltanto ad 8.000 euro!

Cosicché si preannuncia l'accumulazione, da parte di Equitalia, di un rilevante patrimonio immobiliare, per espropriazione dei legittimi proprietari, che potrà essere oggetto di operazioni di rivendita, in blocco, o frazionata, come pure di brillanti operazioni di *cartolarizzazione*, magari sotto la supervisione di qualche *advisor* internazionale o *banca d'affari*. ■

# Iscriviti a Federagenti

## chiama il Numero Verde

**800.970.976**

Le novità contenute nella direttiva 2010/45/UE in vigore dal 1° gennaio 2013

# La numerazione delle fatture

**Ecco i nuovi criteri applicativi nella fatturazione attiva**

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti-Cisal)

**D**al 01 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 21 DPR 633/72 (IVA) che introduce novità applicative nella fatturazione attiva. Si tratta di novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico a seguito del recepimento della Direttiva UE 2010/45. In merito alla numerazione delle fatture, in base all'art. 21 comma 2, lett. b) del DPR 633/72, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 la fattura deve contenere un «numero progressivo che la identifichi in modo univoco». Conseguentemente può essere adottata una numerazione progressiva che partendo dal numero 1 prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente o adottare una numerazione che ricominci ogni anno dal numero 1 ma

che riporti l'identificazione dell'anno solare.

Può essere realizzata in alternativa una numerazione progressiva:

- **senza azzeramento** all'inizio di ciascun anno solare, con la conseguenza che, già a partire dal 01 gennaio 2013, la numerazione seguirà quella dell'ultimo documento emesso nel 2012 e proseguirà fino alla conclusione dell'attività;


- **con azzeramento** all'inizio di ciascun anno solare e quindi in continuità con il comportamento adottato dai soggetti passivi fino al 2012. In tal caso però, dovendo la numerazione essere anche univoca, le fatture emesse dal 01 gennaio 2013 riporteranno una numerazione progressiva a partire dal n. 01/2013,

inserendo dopo il numero anche l'anno di riferimento.

La numerazione sarà quindi, 01/2013, 02/2013, 3/2013 ecc. oppure 2013/01, 2013/02 ...

La Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2013) ha accolto oltre alle novità sulla numerazione delle fatture emesse contenute nella direttiva 2010/45/UE, la conferma dell'obbligo di indicare, nel caso di fattura emessa a soggetto privato, il codice fiscale del cliente e inoltre ha introdotto l'obbligo di indicare, nelle fatture ove non sia presente l'IVA., oltre all'articolo di riferimento anche le seguenti diciture:

- operazione non soggetta
- operazione non imponibile (oppure esente)
- inversione contabile (o reverse charge).



## Venditorinews ANNUNCI DI RICERCA AGENTI



New Technology Consulting S.r.l.

Agenzia Nazionale Vodafone Omnitel N.V. **ricerca in tutta Italia** Agenti professionisti (Consulente Business/Consumer) per l'implementazione della propria rete commerciale afferente al Canale Nazionale VIP. L'incarico consiste nella proposizione dei servizi Vodafone (Fisso, Mobile e Dati).

### NTC richiede:

- Conoscenza del PC ed internet;
- Forte senso di responsabilità;
- Propensione al lavoro in team;
- Intraprendenza;
- Ottima capacità comunicativa;
- Precedente esperienza nel campo della vendita delle Telecomunicazioni e dei servizi.

### NTC offre:

- Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco;
- Elevati gettoni remunerativi;
- Programma formativo erogato in collaborazione con Vodafone;
- Benefit (Sim aziendale, Cellulare aziendale, Tablet);
- Incentivi settimanali atti a raggiungere una retribuzione media stimabile da euro 2.500 a euro 6.000 mensili;
- Pagamenti quindicinali;
- Gare Mensili;
- Possibilità di avere un Operatore Call Center dedicato;
- Progetto di crescita aziendale.

Inviare CV a:  
**selezioniagenti@ntcitalia.it**  
o al nostro sito  
**http://www.ntcitalia.it**

Allegare Aut. Tratt. Dati (Dlgs 196/03).

**La tua azienda è alla ricerca di Agenti di Commercio?**

Per pubblicare un annuncio nella rubrica **Venditorinews**  
ANNUNCI DI RICERCA AGENTI

chiama  
il numero verde

**800.320.315**

# Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

**Domanda:** Sono un agente plurimandatario ed ho definito un contratto con un grosso cliente che ha la sede centrale a Roma e svariate sedi secondarie in tutta Italia.

L'azienda preponente afferma che posso prendere le provvigioni solo dal punto vendita di Roma che rientra nella mia zona e non dagli altri.

Io credo che mi siano dovute le provvigioni anche sugli altri punti vendita dato che la sede legale della società è a Roma e gli acquisti saranno centralizzati.

**Risposta:** Tutto dipende da quello che prevede il contratto individuale sul punto. Talvolta i contratti individuali stabiliscono che, in casi come quello da lei proposto, le provvigioni vengano divise (in maniera più o meno uguale) tra l'agente che ha concluso l'affare e l'agente del luogo in cui sarà consegnata la merce anche perché molto spesso a quest'ultimo vengono comunque demandate le attività accessorie post-vendita di assistenza al cliente. Comunque in assenza di patteggiamenti specifiche l'AEC del commercio prevede all'articolo 4, comma 10 che: «Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso l'affare, salvo diverso accordo scritto fra le parti».

Quello dell'effettiva promozione dell'affare è anche il criterio usato dalla giurisprudenza per individuare, in assenza di norme applicabili al caso concreto, il criterio di imputazione delle provvigioni.

Pertanto le spettano, in base a quanto da lei prospettato, tutte le provvigioni nascenti da ordini effettuati dalla sede centrale in forza del contratto da lei promosso, indipendentemente dal luogo di effettiva consegna della merce.

**Domanda:** A fine febbraio compirò 65 anni di età ed avendo oltre 35 anni di contributi Enasarco vorrei andare in pensione. Sono un agente plurimandatario con ancora due mandati attivi. Qual è il preavviso da dare e come si calcola l'indennità suppletiva?

**Risposta:** Per il preavviso deve far riferimento alla fonte normativa che regola i suoi contratti di agenzia.

Ipotizziamo che uno sia regolato dagli AEC (è indifferente se settore Industria o Commercio) e l'altro dal Codice Civile.

Per il contratto regolato dagli AEC dovrà dare all'azienda un preavviso di 3 mesi (essendo plurimandatario).

Per il contratto regolato dal Codice Civile il preavviso dovrà essere pari ad un mese per il primo anno, due mesi per il secondo, tre per il terzo e così via fino ad un massimo di 6 mesi.

Per evitare fraintendimenti o possibili contestazioni dell'azienda le consigliamo di inviare la lettera di disdetta successivamente alla maturazione del diritto alla pensione (quindi successivamente al compimento del 65° anno di età).

Per quanto riguarda l'indennità suppletiva di clientela, essa è pari al: 3% sull'ammontare globale delle provvigioni e delle altre somme a qualsiasi titolo percepite e/o dovute all'agente nei pri-

mi tre anni di rapporto, che diventa il 3,50% dal quarto anno ed il 4% dopo il sesto anno (per l'AEC Industria l'incremento si applica nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni).

**Domanda:** Sono un agente plurimandatario con più di 35 anni di versamenti Enasarco e sto per compiere 64 anni. Sono già in pensione INPS dal 1° gennaio 2009 (avevo 5 anni e 4 mesi di contribuzione come lavoratore dipendente più il periodo di servizio militare). Ora vorrei cessare l'attività di agente, ma senza perdere l'indennità clientela. Ho una cardiopatia e sono in attesa di essere operato di ernia del disco. Queste patologie consentono di dare le dimissioni conservando il diritto alle indennità di fine rapporto?

**Risposta:** Ultimamente, forse anche a causa delle gravi difficoltà che si incontrano nello svolgimento dell'attività e dello stress che l'agente quotidianamente sopporta in questo periodo di prolungata crisi economica, sono sempre frequenti quesiti del genere. Purtroppo la risposta è spesso negativa. Sul punto, infatti, l'art. 11 dell'AEC del Commercio del 20.2.2009 in relazione alle ipotesi in cui è possibile per l'agente cessare il rapporto mantenendo il diritto all'indennità suppletiva, prevede che:

«L'indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente dovute a:

- invalidità permanente e totale;
- per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ra-



gionevolmente richiama la prosecuzione del rapporto;

• conseguimento di pensione di vecchiaia Enasarco e/o Inps» (nel suo caso da quanto si evince dovrebbe essere titolare di pensione di anzianità INPS avendo maturato al 31.12.2007 i requisiti allora richiesti: 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi, con finestra di pensionamento appunto al 1° gennaio 2009). Come si può notare l'articolo prevede anche la possibilità di risolvere il rapporto per una infermità o malattia che non consenta ragionevolmente di proseguire. Il problema è che questa formula è troppo vaga e si presta a sicure contestazioni da parte dell'azienda. Infatti, se non possono sorgere dubbi di fronte all'invalidità permanente e totale (che deve essere accertata e riconosciuta da apposita commissione medica), un'eventuale perizia di un medico legale che dichiarasse la sua impossibilità di continuare a lavorare non la mette al sicuro da even-

tuali contestazioni dell'azienda.

Sul punto anche l'art. 1751 C.C. è altrettanto vago e riconosce il diritto dell'agente all'indennità di fine rapporto quando quest'ultimo receda dal contratto, per circostanze quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività.

Pertanto la sicurezza di avere diritto all'indennità suppletiva, può discendere solo dal riconoscimento dell'invalidità permanente e totale, altrimenti non le resta che attendere il 2014 e quindi il conseguimento del diritto a pensione Enasarco al compimento del 65° anno di età. In ogni caso le consigliamo di valutare la sua situazione consultando anche un medico legale.

Per pubblicare un annuncio nella rubrica

**Venditori news**  
ANNUNCI DI RICERCA AGENTI

chiama il numero verde

**800.320.315**

Per la Pubblicità su questo Notiziario

**NETWORK AGENTI.IT**

info line: **800.86.16.16**

[www.NetworkAgenti.IT](http://www.NetworkAgenti.IT)

# Rubrica Fiscale

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

**Domanda:** Devo fatturare le provvigioni del 4° trimestre 2012. Ho saputo della modifica della quota a mio carico dei contributi Enasarco. Come mi devo comportare? Emetto fattura nel 2013 con l'aliquota prevista dall'Enasarco per tale anno o trattandosi di provvigioni 2012 devo applicare quelle in vigore nel 2012?

**Risposta:** Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova aliquota contributiva Enasarco.

Siamo passati dal 13,50% del 2012 al 13,75% per il 2013 (il nuovo regolamento Enasarco prevede un'elevazione graduale che porterà l'aliquota al 17% nel 2020), di cui 6,875% a carico dell'agente e l'altra parte a carico della mandante.

Sono cambiati anche i massimali provvigionali che passano:

- per i monomandatari da € 30.000 a € 32.500
- per i plurimandatari da € 20.000 a € 22.000.

Il minimale contributivo annuo, per ciascun rapporto d'agenzia, è pari a € 800 per l'agente monomandatario e

€ 400 per l'agente plurimandatario.

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali dal 1° gennaio 2013 il contributo di solidarietà è così elevato:

- fino a € 13.000.000 si passa dal 2,40% al 2,80%;
- da € 13.000.001 a € 20.000.000 si passa dall'1,20 % all'1,40 %;
- da € 20.000.001 a € 26.000.000 si passa dallo 0,60% allo 0,70 %;
- oltre € 26.000.001 si passa dallo 0,15% allo 0,20%.

Nella fatturazione riguardante le provvigioni che si riferiscono al 4° trimestre 2012, anche se si emette fattura nel 2013, deve tener conto delle aliquote Enasarco 2012, tenendo anche conto del massimale provvigionale riferito a tale anno.

**Domanda:** Avrei bisogno di capire quanto detraggo delle spese telefoniche? Posso scaricare le spese di ricarica fatte tramite scheda prepagata o devo per forza sottoscrivere un abbonamento?

**Risposta:** Le spese sostenute per l'acquisto di telefoni

fissi o mobili, oltre a quelle per abbonamenti internet, telefonici, sono deducibili nella misura dell'80%.

Questa disposizione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006), ha inteso prevedere una presunzione di carattere «assoluto», secondo cui le spese sostenute per l'acquisto e la gestione dei servizi di comunicazione, per le loro peculiarità caratteristiche, sono destinati a soddisfare sia esigenze imprenditoriali sia bisogni di carattere personale, per questa ragione è stata individuata una forfetizzazione percentuale dell'inerenza di detti costi.

Il predetto limite di deducibilità dell'80% riguarda sostanzialmente i costi di acquisto e le quote di ammortamento, ovvero i canoni di leasing o di noleggio, in caso di acquisizione dei beni tramite i predetti contratti, e le relative spese d'impiego e di manutenzione.

Nell'ambito dei beni oggetto delle descritte limitazioni alla deducibilità rientrano, oltre ai beni mobili materiali, anche quelli immateriali,

compreso il software, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche, sia fisse sia mobili, e rientrano, anche i costi sostenuti per l'acquisto di modem, router o per l'acquisto di un software specifico.

Tra le spese deducibili nella misura dell'80% dal reddito fiscale rientrano, come detto, anche quelle sostenute per la telefonia fissa e mobile, anche se riguardano l'acquisto di ricariche telefoniche e schede prepagate. Con riferimento a queste ultime due fattispecie, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate (circolare 47/E del 2008) ha precisato che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito d'impresa, è necessario che i costi siano: documentati, inerenti all'attività svolta, che il pagamento sia tracciabile, cioè dovrà essere identificabile chi ha sostenuto la spesa e il metodo di pagamento (circolare 47/E del 2008). Per fare un esempio, un agente che acquista una ricarica tramite internet pagando con carta di credito,

potrà dedurre l'80% del relativo costo poiché tramite l'estratto conto della carta sarà facilmente dimostrabile che il pagamento è stato effettuato dal medesimo contribuente. Allo stesso modo, sarà possibile dedurre il relativo costo anche nel caso in cui l'operazione di acquisto transiti direttamente con addebito sul conto corrente.

Viceversa, non sarà possibile dedurre nulla nel caso in cui il contribuente acquisti una ricarica prepagata facendosi rilasciare un semplice scontrino fiscale. Quest'ultimo documento fiscale non è in grado, infatti, di provare che il pagamento sia stato eseguito dall'agente per cui il costo non sarà deducibile. ■

## Centra il tuo obiettivo per ogni cliente visitato!

Scopri la soluzione che ti consente di ottimizzare il tuo tempo, organizzando al meglio le visite ai tuoi clienti.

Per maggiori info chiama ora il Numero Verde

**800.86.16.16**

**SoluzioneAgenti**



[www.soluzioneagenti.it/promo/winvis](http://www.soluzioneagenti.it/promo/winvis)



## Soluzione Agenti Samobile. Il Software degli Agenti di Commercio.

Tutto il Tuo lavoro a portata di mano:

Archivio Schede **Clienti** e specifiche per **prodotti** trattati.

**Listini Articoli** con codifiche e informazioni aziendali e personali.

Gestione di **nuovi ordini** e **nuovi clienti** con invio in formato Pdf

**Statistiche** e **Grafici** su prodotti, clienti, zone, provvigioni.

Nessuna installazione, nessun aggiornamento, qualunque strumento.

**Samobile** è sempre disponibile sul web. Grazie alla nuova tecnologia del "Cloud" le informazioni sono immediatamente disponibili nel tuo Ufficio.

In qualunque momento puoi consultare, inserire, stampare ed inviare.



Non importa lo strumento che si utilizza, **Samobile** è compatibile con qualunque dispositivo in grado di Navigare su Internet !



**800.86.16.16**  
Numero Verde

[www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)